

Delibera Presidenziale n. 2 del 27 luglio 2018

Oggetto: interpretazioni e raccomandazioni in materia di attività turistico-amatoriale con imbarcazioni R1 (Packraft)

IL PRESIDENTE FEDERALE

- **Visto** l'art. 24, commi 5 e 6, del Regolamento Tecnico federale che prevede:
"5. Rapporto numerico Tecnici/trasportati su imbarcazioni pneumatiche monoposto, definite anche Packraft o "R1", meglio definite all'articolo successivo. Su percorsi definiti "facili" è obbligatoria la presenza di un tecnico fino a quattro imbarcazioni. In caso di discesa in contemporanea di più di quattro imbarcazioni è necessaria la presenza aggiuntiva di più tecnici.
6. È fatto divieto ai raft "R1" di discendere fiumi di difficoltà superiore al 4° WW".
- **Visto** l'art. 34, comma 1, lett. y) dello Statuto federale, che prevede che il Consiglio Federale abbia, tra le proprie competenze, quella di provvedere all'interpretazione autentica di tutte le norme e disposizioni federali, ove necessario.
- **Visto** l'art. 30 dello Statuto, che attribuisce al Presidente la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva e del buon andamento della Federazione con espressa previsione secondo cui *"nei casi di urgenza, può assumere delibere presidenziali da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile"*.
- **Considerato** che le discese su "Packraft", pur in una fase di introduzione dell'attività, hanno avuto nelle ultime settimane un notevole incremento e che le norme attuali necessitano di un'interpretazione autentica, anche in vista di una loro prossima modifica da parte del Consiglio Federale,

DECIDE

di fornire, in via d'urgenza, le seguenti interpretazioni e raccomandazioni in materia di attività turistico-amatoriale con imbarcazioni R1 (Packraft):

Al fine di garantire un'adeguata tutela dei praticanti il "Packraft o "R1" ed evitare, per quanto possibile, comportamenti disomogenei da parte di affiliati e tesserati, in riferimento all'art. 24, commi 5) e 6), del Regolamento Tecnico Federale, si ritiene necessario precisare quanto segue:

- 1) La definizione di percorso definito *"facile"* s'intende limitata a percorsi non superiori al 2° grado WW. Per questi percorsi si ribadisce l'obbligatorietà della presenza di un tecnico qualificato ogni 4 imbarcazioni in acqua (o numero inferiore);
- 2) Nulla specificando attualmente il Regolamento per i percorsi di grado superiore, si ritiene di raccomandare la presenza di almeno due tecnici qualificati (almeno di III livello) ogni 4 imbarcazioni in acqua (o numero inferiore);

- 3) Fermo restando che la valutazione delle specifiche condizioni di navigabilità del fiume è sempre demandata all'affiliato quale organizzatore dell'attività, si ritiene di raccomandare di non discendere fiumi di difficoltà superiore al 3°WW per attività turistico-amatoriali con imbarcazioni R1 (Packraft) e di garantire in ogni caso la contemporanea presenza di almeno due tecnici qualificati ogni 4 imbarcazioni, o numero inferiore, in acqua.

La presente delibera viene adottata in via d'urgenza, costituisce atto di interpretazione autentica e norma di comune prudenza, e sarà soggetta a ratifica da parte del Consiglio Federale nella sua prossima riunione.

IL PRESIDENTE

Danilo Barmaz

